

Accordo quadro

tra la Federazione CIMO FESMED

e l'"Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura - EPACA"

Il giorno 4 del mese di Febbraio dell'anno 2020, in Roma, via XXIV Maggio n. 43, nella Sede dell'Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura,

tra

La Federazione CIMO-FESMED di seguito denominata "Federazione" con sede in Roma, Via Nazionale, 163 in persona del Presidente Dott. Guido QUICI, legale rappresentante pro-tempore;

e

l'Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, di seguito denominato "EPACA" con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, Istituto di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, in persona del Presidente Tulio Marcelli, legale rappresentante pro-tempore,

premessi

- che la Federazione CIMO-FESMED, per i valori e le finalità che persegue, intende corrispondere in modo più efficace alle domande di servizi di consulenza, patrocinio e tutela che pervengono dai propri associati nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;

- che EPACA, per la sua estesa struttura territoriale e quale Istituto tra i più rappresentativi, può adeguatamente soddisfare gli intenti della Federazione evidenziati nel precedente capoverso e che contestualmente la Federazione può, attraverso una mirata opera di informazione e sensibilizzazione delle proprie strutture e dei propri associati, contribuire alla diffusione sul territorio dei servizi di EPACA in modo da facilitare l'accesso al patrocinio sociale;

- che la Federazione intende avvalersi in maniera esclusiva dei servizi e dell'opera di EPACA sull'intero territorio nazionale.

Sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene quanto segue:

Art. 1

EPACA, nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge,

presterà gratuitamente, in sede amministrativa, assistenza tecnica e patrocinio medico-legale per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e benefici di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza obbligatoria e complementare, ai soci della Federazione e ai loro familiari ed aventi causa, nonché alle persone che la Federazione indirizzerà a EPACA, il quale, inoltre, si impegna ad assumere la rappresentanza dei suddetti soggetti avanti gli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione.

Art. 2

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato dai consulenti legali convenzionati con le sedi provinciali di EPACA, ed è regolato dalla disciplina prevista dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n. 152 e dalle convenzioni stipulate di EPACA per l'assistenza in sede giudiziaria. Il giudizio tecnico in merito alla proponibilità e sostenibilità del contenzioso giurisdizionale spetta unicamente ad EPACA ed ai consulenti legali convenzionati.

Art. 3

Ai fini dell'ottimizzazione dei rapporti e per una migliore integrazione operativa dei servizi di consulenza previdenziale e di patrocinio e tutela ai soci della Federazione e degli altri destinatari della presente convenzione, la Federazione farà opera di informazione e sensibilizzazione presso le proprie strutture e presso i propri associati per portare il servizio di EPACA, mediante una capillare diffusione sul territorio, il più vicino possibile a coloro che hanno bisogno di tutela e patrocinio sociale.

In questa ottica EPACA si impegna ad istituire, là dove sussistono positive condizioni organizzative, dei recapiti permanenti all'interno delle sedi o strutture della Federazione. A tal fine, le parti si impegnano ad effettuare sul territorio nazionale e, se opportuno, nelle singole realtà territoriali una analisi relativa all'organizzazione ed all'operatività di ogni struttura territoriale onde concordare, nel rispetto dell'autonomia di ogni singola realtà, le modalità e i tempi di realizzazione di detta integrazione operativa.

Ove non sia possibile istituire recapiti permanenti di EPACA all'interno della sede o struttura della Federazione quest'ultima indirizzerà l'iscritto alla sede di EPACA più vicina.

Art. 4

Al fine di valorizzare il ruolo e la funzione della rete dei dipendenti, collaboratori e ai soci della Federazione per renderne l'attività sempre più adeguata ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori, EPACA si impegna ad estendere la possibilità di partecipare a progetti formativi anche a soggetti indicati dalla Federazione.

La Federazione collaborerà, tramite i propri rappresentanti statutariamente costituiti,

alla realizzazione di quanto sopra.

Art. 5

Un apposito gruppo di lavoro, formato da componenti designati di EPACA e dalla Federazione, sarà istituito a livello centrale con il compito di promuovere, nell'ambito degli impegni assunti con il presente accordo, la sua conoscenza e diffusione a livello periferico, verificarne la concreta attuazione e l'andamento, predisporre sussidi e materiali tecnici per una maggiore conoscenza della normativa previdenziale e assistenziale, e per un miglior rapporto con gli Istituti previdenziali e la pubblica Amministrazione. Per una adeguata informativa, le parti potranno scambiarsi le rispettive pubblicazioni.

Art. 6

Ogni questione sorta a livello periferico in conseguenza dell'attuazione della presente convenzione, ivi comprese eventuali azioni promosse dagli iscritti alla Federazione nei confronti di EPACA in conseguenza di contestazioni all'operato del Patronato stesso, saranno regolate e risolte tra il rappresentante legale della Federazione ed il rappresentante legale di EPACA.

Art. 7


Il presente accordo avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore e alla fine del quinquennio si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno qualora una delle parti non comunichi formalmente con almeno 6 (sei) mesi di preavviso l'intenzione di recedere.

Art. 8


Al presente accordo verrà data diffusione a tutte le rappresentanze territoriali affinché le relative sedi si attivino nell'immediato per la realizzazione di iniziative concrete e congiunte.

Roma, 4 Febbraio 2020

Il Presidente Federazione CIMO-FESMED

Guido Quici


Il Presidente EPACA

Tulio Marcelli


All.: elenco servizi Epaca "in via esemplificativa e non esaustiva"